

IL SINDACO:
f.to V.Emma

GLI ASSESSORI: FIRMA

Guarneri Luigi	
Messina Antonio	f.to Messina Antonio
Scivoli Catena	f.to Scivoli Catena
Rindone Maria Giuseppina	F.to Rindone Maria Giuseppina

IL SEGRETARIO GENERALE:
f.to E.Alessi

N. del registro pubblicazioni.

Affissa all’albo Pretorio dal 29/01/2015 .al 12/02/2015 .

Pietraperzia, li

Il Messo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comune dal 29/01/2015 al 12/02/2015 ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91. Pubblicata all’albo Pretorio on line dal al

Come certificato di pubblicazione n. del

Pietraperzia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E S E C U T I V I T À

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;
Vista la L.R. 3.12.1991, n. 44:

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l’esecuzione all’Ufficio _____

Pietraperzia, li _____

D I C H I A R A

Il Responsabile dell’ufficio

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo:

X 1 - perché dichiarato immediatamente esecutivo
dall’Organo collegiale (art. 12, 2° comma L.R. 44/91)

Per ricevuta di adempimento

2 - per decorrenza del decimo giorno di pubblicazione
(atti non soggetti a controllo – art. 12 L.R.44/91)

Pietraperzia, li _____

Il Segretario Generale
f.to E.Alessi _____

Il Responsabile del Servizio

Pietraperzia, li 16/01/2015

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pietraperzia, li _____

Il Responsabile



COMUNE DI PIETRAPERZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **04** DEL 16/01/2015

Settore – Responsabile: _____

OGGETTO: **Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico legale per la proposizione di ricorso collettivo, di concerto con altri comuni della Regione Sicilia, avanti il TAR Lazio, in relazione ed avverso le previsioni normative di cui al Decreto interministeriale del 28.11.2014 e decreto legge del 16.11.2014 n. 185 riguardanti l’Imposta municipale propria per i terreni agricoli.**

L'anno duemilaQUINDICI, il giorno Sedici del mese di Gennaio alle ore 13,30, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Dott. **Vincenzo Emma** – Sindaco e con l'intervento degli Assessori Sigg.:

1. Guarneri Luigi		A.			
2. Messina Antonio	P.				
3. Scivoli Catena	P.				
4. Rindone Maria Giuseppina	P.				

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. **Eugenio Alessi**.

Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91 di recepimento della legge 142/90 e art. 12 L.R. 30/2000.

IL SINDACO

- Visto** il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e col Ministero dell’Interno, del 28 novembre 2014 (in Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014 n. 284), avente ad oggetto “Esenzione dall’IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”, col quale sono stati sensibilmente modificati e ristretti il perimetro ed i criteri applicativi dell’esenzione dall’imposta municipale propria per i terreni agricoli montani.
- Visto** il decreto legge del 16 dicembre 2014 n.185 (in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2014 n.291), avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario”, col quale il termine per il versamento dell’imposta municipale propria per i terreni agricoli montani relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del citato decreto interministeriale, è stato

prorogato al 26 gennaio 2015.

3. **Atteso** che, a seguito del citato decreto interministeriale, i terreni agricoli ubicati all'interno del territorio comunale non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in quanto non più classificati come montani.
4. **Rilevato** che il criterio di riferimento utilizzato per la classificazione ed individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli risulta del tutto inidoneo ed assolutamente incerto, basato esclusivamente sulla collocazione in quota del Palazzo Municipale e senza tenere assolutamente conto delle reali condizioni geomorfologiche dei territori interessati, provocando disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei per l'irragionevole imposizione di un'imposta non legata all'effettiva natura e posizione del bene.
5. **Rilevato** inoltre che l'emanazione del citato decreto interministeriale e la conseguente decurtazione dell'assegnazione somme a valere sul Fondo di solidarietà comunale privano questo Comune dell'adeguata disponibilità economica e della necessaria liquidità per garantire la copertura contabile ed onorare i pagamenti degli impegni finanziari assunti durante l'anno, con gravi squilibri sul pareggio di bilancio, tali da poter ingenerare, in alcuni casi, la declaratoria di dissesto e, comunque, pesanti conseguenze sull'erogazione dei servizi essenziali alla Comunità locale.
6. **Rilevato** anche che la previsione del termine per il pagamento dell'imposta successivo all'anno finanziario in corso, al contrario dell'accertamento convenzionale degli importi da effettuarsi in deroga all'art. 175 del TUEL, ha effetti negativi sia sulla rilevanza dell'operazione contabile forzosamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità e certezza rispetto a delle somme in entrata asseritamente previste ma ancora non esattamente calcolate, seppur già inopinatamente decurtate dal Fondo di solidarietà comunale.
7. **Rilevato** ancora che le metodologie ed i termini previsti per il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli sono in palese contraddizione con le norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l'attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi.
8. **Ritenuto** opportuno e necessario difendere e tutelare in sede giurisdizionale i diritti e gli interessi del Comune e dell'intera Comunità locale, proponendo ricorso innanzi al T.A.R. Lazio avverso i provvedimenti in parola collettivamente ad altri Enti Locali dell'Isola che hanno manifestato la medesima volontà in merito.
9. **Considerato** che, come anche emergente da articoli di stampa, la proposizione del medesimo ricorso da parte di altri Comuni, con accoglimento dell'istanza cautelare, ha determinato il congelamento della richiesta di pagamento del tributo da parte dell'Ente nei confronti dei cittadini.
10. **Considerato**, peraltro che, a tal fine, la manifestata volontà di conferire un incarico professionale solidalmente agli altri enti interessati dalla medesima problematica, magari a mezzo di proposizione di un unico ricorso e mediante il conferimento ad un solo studio legale, può certamente rappresentare un'opportunità concreta di risparmio e tutela dell'interesse dell'Ente, in considerazione dell'imputazione pro quota delle spese e compensi professionali, potendosi considerare l'attività resa come unica prestazione professionale anche se eventualmente resa da più avvocati.
11. **Visto** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
12. **Visto** il D.Lgs. 18.10.2000 n. 267;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione su estesa, avente ad oggetto l'autorizzazione al Sindaco a conferire incarico legale per proporre atto giurisdizionale di ricorso avanti il TAR Lazio collettivamente agli altri Enti Locali dell'Isola che hanno manifestato la medesima volontà in merito, avverso e per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto col Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e col Ministero dell'Interno, del 28 novembre 2014 (in Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014 n. 284) e del successivo decreto legge del 16 dicembre 2014 n.185 (in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2014 n.291).
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a nominare con proprio atto il legale che dovrà curare gli interessi dell'Ente, prevedendo con la presente deliberazione un pre-impegno di **€ 1.105,04uas ets**

eseguibile.